

REGOLAMENTO (CE) N. 280/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2009

che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 74,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 riporta le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento. L'allegato II contiene gli elenchi dei giudici o delle autorità competenti negli Stati membri a trattare l'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività. L'allegato III elenca i giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso contro la decisione relativa a tale istanza. L'allegato IV elenca le procedure di ricorso contro tale decisione.
- (2) Gli allegati I, II, III, e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 sono stati modificati in diverse occasioni, da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio ⁽²⁾ per inserirvi le norme nazionali sulla competenza, gli elenchi dei giudici o delle autorità competenti e le procedure di ricorso della Bulgaria e della Romania.

- (3) Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione ulteriori modifiche agli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV. Si rende pertanto necessario pubblicare versioni consolidate di tali elenchi.
- (4) La Danimarca, in conformità dell'articolo 3 dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽³⁾, non prende parte all'adozione delle modifiche del regolamento Bruxelles I e tali modifiche non sono vincolanti per la Danimarca, né applicabili ad essa.
- (5) Il regolamento (CE) n. 44/2001 va modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 44/2001 sono sostituiti dagli allegati corrispondenti del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2009.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.

